



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Ai sensi dell'art 281 sexies comma terzo cpc**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3947/2024 promossa da:

*Parte\_1* (C.F. *P.IVA\_1* , con il patrocinio dell'avv. PANACCI ALBERTO e dell'avv. ORTALI LAURA ( *C.F.\_1* ) VIA PRINCIPE AMEDEO 5 MILANO; *Parte\_2* ( *C.F.\_2* VIA PRINCIPE AMEDEO 5 MILANO; , elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE AMEDEO, 5 20121 MILANO presso il difensore avv. PANACCI ALBERTO

*Attore*

contro

*Controparte\_1* (C.F. *P.IVA\_2* ), con il patrocinio dell'avv. CARRARO FERDINANDO e dell'avv. COSTANTINO BENEDETTO ( *C.F.\_3* ) PIAZZA DE GASPERI 47 35131 PADOVA; *Controparte\_2* ( *C.F.\_4* ) PIAZZA DE GASPERI, 47 35131 PADOVA; , elettivamente domiciliato in PIAZZA DE GASPERI, 47 PADOVA presso il difensore avv. CARRARO FERDINANDO

*Convenuto*

**Conclusioni delle parti:**

**Conclusioni per parte attrice cooperativa:**

*Parte\_3*

come da note per udienza a trattazione scritta, depositate in data 11.12.2025;

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito,  
disattesa e rigettata ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione, previo ogni  
opportuno accertamento e declaratoria,  
nel merito:*

*1)in via istruttoria, ammettere le istanze istruttorie articolate nella seconda memoria  
integrativa ex art. 171 ter cod. proc. civ. del 24 dicembre 2024;*

*2)in via principale,*

*a. accertare e dichiarare la risoluzione del Contratto per grave inadempimento di CP\_1 ai  
sensi degli artt. 1453 e 1455 cod. civ.;*

*b. dichiarare tenuta e condannare CP\_1 al risarcimento dei danni in favore di Pt\_1 pari  
a:*

*(i) Euro 584.905,89, per la quota parte di commessa eseguita da Pt\_1 ovvero la diversa  
somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con valutazione anche equitativa, oltre in  
ogni caso a rivalutazione e interessi (al tasso aggravato di cui all’art. 1284, VI comma, c.c. a  
far data dalla domanda giudiziale); e*

*(ii) Euro 51.489,10, a titolo di costi di stoccaggio dei prodotti finiti calcolati sino al 30  
novembre 2025, oltre a ogni maggior aggravio derivante dal deposito dei prodotti lavorati nel  
magazzino dell’esponente sino all’effettivo asporto o smaltimento da quantificarsi  
nell’importo mensile di Euro 1.182,60, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta  
di giustizia, con valutazione anche equitativa, oltre in ogni caso a rivalutazione e interessi (al  
tasso aggravato di cui all’art. 1284, VI comma, c.c. a far data dalla domanda giudiziale);*

*3)in via subordinata, dichiarare tenuta e condannare CP\_1 al pagamento di*

*a. Euro 466.898,99, a titolo di costi sostenuti per la produzione dei beni contrattuali sino alla  
comunicazione di sospensione, ai sensi dell’art. 17 delle Condizioni Generali di CP\_1  
ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, con valutazione anche  
equitativa, oltre in ogni caso a rivalutazione e interessi (al tasso aggravato di cui all’art.  
1284, VI comma, c.c. a far data dalla domanda giudiziale); e*

*b. Euro 51.489,10, a titolo di costi di stoccaggio dei prodotti finiti calcolati sino al 30  
novembre 2025, e destinati a incrementarsi dell’importo mensile di Euro 1.182,60, sino  
all’effettivo asporto o smaltimento, ovvero la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di  
giustizia, con valutazione anche equitativa, oltre in ogni caso a rivalutazione e interessi (al  
tasso aggravato di cui all’art. 1284, VI comma, c.c. a far data dalla domanda giudiziale).*

*4) in ogni caso,*

*a. ordinare a CP\_1 di ritirare immediatamente, e comunque entro e non oltre dieci giorni  
dal provvedimento, i prodotti già realizzati e attualmente depositati presso il magazzino di  
Pt\_1*

*b. fissare a carico di CP\_1 anche ai sensi dell’art. 614-bis cod. proc. civ., una penale di  
Euro 300,00, o del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia da Codesto  
Ill.mo Tribunale, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento decorso il  
termine di cui al punto 4.a che precede;*

c. disporre la distruzione dei prodotti già realizzati per il caso in cui CP\_1 non li abbia ritirati entro e non oltre tre mesi dal termine di cui al punto 4.a che precede.

5) con vittoria di spese, onorari, rimborso delle spese forfettarie 15%, IVA e CPA di legge.”.

### **Conclusioni per parte convenuta Controparte\_1**

come da note per udienza a trattazione scritta, depositate in data 11.12.2025;

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:  
In via preliminare di rito, dichiararsi giurisdizionalmente incompetente a conoscere e decidere sulle domande svolte da Pt\_1 nei confronti di Controparte\_1 a favore dell’organo arbitrale;*

*In via subordinata di merito, comunque rigettare tali domande;*

*In via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie formulate da Pt\_1*

*In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa.”.*

### **Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione**

1. Parte\_1 (nel prosieguo solo Pt\_1 ha citato in giudizio Controparte\_1 chiedendo, in via principale, dichiararsi la risoluzione per inadempimento del contratto concluso tra le parti con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni, pari al valore della merce prodotta e ai costi sostenuti per il relativo deposito, per complessivi € 614.943,93. In via subordinata, l’attrice ha chiesto la condanna di CP\_1 [...] al pagamento dei costi sostenuti per la produzione dei beni, ai sensi dell’art 17 del contratto, per € 466.898,99 oltre alle spese di deposito.

Ha poi chiesto, in ogni caso, ordinarsi il ritiro immediato dei beni da parte della convenuta, con fissazione di termine e importo ai sensi dell’art 614bis cpc, e disporsi la loro distruzione in caso di mancato ritiro entro tre mesi dal termine indicato.

Si è costituita in giudizio Controparte\_1 eccependo, in via preliminare, l’incompetenza del Tribunale adito, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell’articolo 21 delle condizioni generali di contratto, e deducendo, quanto al merito, l’infondatezza e/o l’inammissibilità delle domande attoree.

Depositate le memorie di cui all’art 171ter cpc, la causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell’art 281 sexies cpc, con udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell’art 127ter cpc.

In data 05.03.2025 è stata assegnata al ruolo di questo Giudice e trattenuta in decisione, ai sensi dell’art 281 sexies comma terzo cpc, all’udienza dell’11.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.

2.

Dalla documentazione in atti emerge che:

-in data 7.2.2022, le parti hanno concluso un contratto di appalto in forza del quale *Pt\_I* si era impegnata a produrre e fornire a *CP\_I* dei rulli destinati alla realizzazione del progetto “Tamal 2” con cliente russo della convenuta (cfr doc 3 di parte attrice);

-ai sensi dell’art 17 delle condizioni generali di contratto *CP\_I* i riserva il diritto di recedere o sospendere il Contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, con preavviso di almeno 15 giorni inviato a mezzo raccomandata A/R e/o PEC al FORNITORE. Il recesso determina il diritto di *CP\_I* i annullare, in tutto o in parte, ogni ordine pendente e il FORNITORE, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e/o sospensione, dovrà interrompere l’esecuzione del Contratto senza avere diritto ad alcun indennizzo, fatti salvi i costi sostenuti dallo stesso fino al giorno della comunicazione del recesso e/o della sospensione. Tali costi dovranno in ogni caso essere evidenziati con le relative fatture ed eventuali documenti giustificativi. In nessun caso *CP\_I* iconoscerà al *Parte\_4* danni per il mancato profitto” (cfr traduzione sub doc. 5bis di parte attrice);

-in data 14.3.2022, la convenuta ha comunicato l’immediata sospensione del contratto ai sensi dell’art 17 in ragione dell’interruzione del progetto con il cliente russo per l’entrata in vigore delle sanzioni proposte dall’Unione Europea a seguito dello scoppio del conflitto russo – *Per\_I* (cfr doc. 7 di parte attrice);

-in data 25.11.2022, la convenuta ha comunicato all’attrice che avrebbe provveduto a ritirare i beni oggetto di contratto già prodotti da *Pt\_I* mentre la parte restante dell’ordine doveva ritenersi cancellata (cfr doc. 11 di parte attrice);

-seguivano interlocuzioni tra le parti per un accordo di risoluzione parziale del contratto (la cui bozza veniva condivisa in data 14.3.2023 con indicazione anche dell’importo che sarebbe stato corrisposto da *CP\_I* per i beni prodotti, cfr doc. 16 di parte attrice), che tuttavia non è poi stato concluso.

Così ricostruiti i fatti incorsi tra le parti, *Pt\_I* ha agito in giudizio chiedendo, in via principale, dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento, non avendo la convenuta adempiuto a quanto previsto dall’art 17 del contratto in caso di sospensione dell’ordine, e per mancata definizione del rapporto contrattuale, in violazione del principio di buona fede, con conseguente risarcimento del danno patito, pari al valore della merce prodotta e ai costi sostenuti per il suo deposito.

In via subordinata, ha chiesto il pagamento dei costi sostenuti sino alla sospensione dell’ordine ai sensi dell’art 17.

### 3.

Va innanzitutto trattata l’eccezione di incompetenza sollevata da *CP\_I* per la presenza di una clausola compromissoria all’art 21 delle condizioni generali di contratto (cfr traduzione sub doc. 8 di parte convenuta: “Tutte le controversie relative al Contratto, che non possano essere risolte amichevolmente tra le Parti, saranno compromesse in arbitrato rituale secondo diritto. L’arbitrato sarà condotto innanzi a un arbitro unico, si svolgerà a Padova e in italiano. In caso di disaccordo sulla nomina dell’arbitro, quest’ultimo verrà scelto dal

Presidente del Tribunale di Padova. L'arbitro si pronuncerà anche sulla soccombenza per le spese ed onorari”).

L'eccezione non è fondata.

Dalla documentazione deposita (cfr doc. 5 di parte attrice), si evince che la clausola non è stata specificamente approvata per iscritto, in violazione di quanto previsto dall'art 1341 comma secondo c.c..

È noto che la norma trova applicazione ai c.d contratti per adesione, potendosi qualificare come tali, secondo la giurisprudenza di legittimità, quelli che, alla stregua del contenuto dei relativi patti, risultino predisposti unilateralmente da un contraente, in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti, sì da escludere una sua formazione in esito a trattativa negoziale e relegare il potere dell'altro contraente ad una mera accettazione o meno di detto schema (cfr Cass. 7605/2015).

La difesa di parte convenuta, secondo la quale le condizioni generali di contratto sottoscritte erano dirette a regolare solo la fornitura con *Pt\_1* non è persuasiva.

Emerge, infatti, dallo stesso art 1 che “le presenti condizioni generali (d'ora innanzi le “Condizioni Generali” ovvero per brevità “CGO”) formano parte integrante di qualsiasi ordine di acquisto/modulo d'ordine (di seguito, l'“Ordine”) emesso dalla società BEDESCHI S.p.a.... (di seguito, “*CP\_1*”) nei confronti dei propri fornitori (di seguito il *Parte\_4* ). Le Condizioni Generali troveranno applicazione rispetto a tutti i rapporti contrattuali intercorrenti tra *CP\_1* e il *Parte\_4* aventi ad oggetto l'acquisto di beni e/o servizi, ove non regolati da uno “specifico” contratto avente il medesimo oggetto dell'Ordine”.

Trattasi quindi di condizioni applicate ad una pluralità di rapporti.

Né parte convenuta, su cui ricadeva il relativo onere, ha dato prova della sussistenza di una specifica trattativa tra i contraenti diretta alla predisposizione del testo poi sottoscritto.

Il fatto, poi, che le condizioni siano state richiamate nell'ordine inviato (cfr doc. 3 di parte attrice) non indica che vi sia stata una doppia sottoscrizione, trattandosi di un mero richiamo in generale senza alcun riferimento alle singole e precise clausole, che non può valere quale specifica approvazione.

Va quindi affermata la competenza di questo Tribunale.

#### 4.

##### 4.1

Passando al merito, va analizzata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della *CP\_1* .

La domanda è fondata.

L'attrice ha allegato l'inadempimento della convenuta per non aver corrisposto i costi da lei sostenuti per la produzione della merce sino alla data di sospensione dell'ordine ai sensi dell'art 17 del contratto.

Non è contestato che il pagamento non è stato effettuato, pur a fronte dell'intervenuta sospensione, né la circostanza che i costi sono stati sostenuti e che vi è stata la produzione di parte dei beni.

La convenuta, inoltre non ha allegato le ragioni del mancato pagamento, non assolvendo, pertanto, all'onere probatorio su di lei gravante circa la non imputabilità dell'inadempimento (cfr Cass. SU 13533/2001).

Trattasi, inoltre, di inadempimento di non scarsa importanza, considerato che le spese sostenute dall'attrice, non specificamente contestate dalla convenuta, risultano consistenti ed hanno portato alla produzione di parte dei beni che potevano essere ritirati dalla convenuta, con conseguente squilibrio del sinallagma contrattuale.

Va quindi dichiarata la risoluzione del contratto per cui è causa.

## 4.2

Quanto alla conseguente domanda di risarcimento del danno, deve innanzitutto essere respinta l'eccezione di decadenza sollevata dalla *Controparte\_1*

La clausola invocata è sempre quella di cui all'art 21 delle condizioni generali ("Il FORNITORE decadrà dal diritto di avanzare nei confronti di BEDESCHI richieste e reclami per l'estensione dei termini di adempimento, per il rimborso delle spese sostenute o per il risarcimento dei danni subiti, una volta che siano trascorsi 20 giorni dal verificarsi dell'evento legittimante la pretesa), che non risulta specificamente sottoscritta.

E non vi è dubbio che l'art 1341 comma secondo c.c. ricomprenda anche le clausole che sanciscono decadenze a carico dell'altro contraente.

La previsione non ha quindi effetto, restando assorbita ogni ulteriore questione sollevata sul punto dalle parti.

Venendo al quantum del risarcimento, va accolta la domanda relativa al valore dei prodotti eseguiti dall'attrice per € 584.905,89.

Le contestazioni in punto di quantum della convenuta risultano del tutto generiche, non essendo stato specificamente contestato né la quota di commessa realizzata (pari al 35%), né la documentazione prodotta da controparte, in particolare l'elenco allegato alla mail dell'11.3.2022 (cfr doc. 25 di parte attrice) da cui è possibile determinare (sommando gli importi evidenziati) quanto richiesto.

Peraltro, va rilevato che il quantum risultante da detto documento risulta riportato anche nella bozza di accordo di risoluzione del contratto predisposto dalla stessa *Controparte\_1*

La circostanza che la comunicazione del 14.3.2023 (cfr doc. 16 di parte attrice) sia stata inviata da una dipendente di *CP\_1* priva, secondo la tesi della convenuta, del potere rappresentativo, non pare dirimente, posto che questa è stata inviata anche ad altro incaricato della *CP\_1* (*Testimone\_1* che avrebbe dovuto sottoscrivere l'accordo di risoluzione (cfr doc. 3 di parte convenuta) e che quindi aveva il potere rappresentativo della società (circostanza, peraltro, non contestata dalla convenuta).

Considerata l'assenza di contestazioni nella corrispondenza successiva tra le parti (ed anche nella corrispondenza stragiudiziale intercorsa con i legali della convenuta), deve ritenersi che

quanto indicato nella comunicazione corrisponda a quanto deciso dalla società o sia stato comunque da questa confermato.

Va poi riconosciuto il danno pari ai costi sostenuti per il deposito dei beni prodotti dal momento della sospensione dell'ordine (cfr docc. 9 e 27 di parte attrice), considerato che la convenuta aveva manifestato interesse per la consegna e il ritiro di detti beni (cfr comunicazioni sub docc. 11 e ss di parte attrice) e non ha poi espresso una chiara decisione di segno contrario, né successivamente al mancato accordo di risoluzione né con gli atti del giudizio.

Il quantum va quindi calcolato sino all'emanazione della presente sentenza, ed è pari ad € 52.625,70 (€ 30.038,04 da maggio 2022 a maggio 2024 + € 7213,86 sino a dicembre 2024 + € 15373,80 sino all'emanazione della presente sentenza).

Il danno ammonta pertanto a complessivi € 637.531,59.

Trattandosi di importo liquidato all'attualità, non spetta rivalutazione monetaria, ma solo gli interessi di cui all'art 1284 comma quarto c.c. dalla presente decisione al saldo.

### 4.3

Va invece respinta la domanda diretta ad ordinare l'immediato ritiro dei beni prodotti. Non vi è infatti un obbligo in tal senso in capo alla convenuta (non essendo stato concluso l'accordo di risoluzione ove ciò era previsto), né la statuizione discende dagli effetti restitutori connessi alla domanda, azionata dall'attrice, di risoluzione del contratto di appalto concluso tra le parti.

### 5.

In conclusione:

-il contratto concluso tra le parti del 7.2.2022 deve essere dichiarato risolto per inadempimento della convenuta;

*CP\_1* va condannata al risarcimento del danno, in favore dell'attrice, per complessivi € 637.531,59 oltre interessi di cui all'art 1284 comma quarto c.c. dalla presente decisione al saldo;

-va respinta la domanda di condanna di controparte al ritiro immediato dei beni, e di autorizzazione alla distruzione.

### 6.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 520.000 ad € 1.000.000), della trattazione esperita (non vi è stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014 secondo i valori medi per la fase di studio e introduttiva, e secondo i valori minimi per quella istruttoria (stante il solo deposito delle memorie ex art 171ter cpc) e decisionale (stante la decisione della causa ai sensi dell'art 281 sexies cpc senza il deposito comparse conclusionali e repliche, e la riproposizione delle difese già svolte nei precedenti atti di causa).

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

DICHIARA la risoluzione del contratto concluso tra *Parte\_I* e *CP\_I* in data 7.2.2022 e, per l'effetto,

CONDANNA *CP\_I* al pagamento, in favore di *Parte\_I* a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 637.531,59 oltre interessi di cui all'art 1284 comma quarto c.c. dalla presente sentenza al saldo;

CONDANNA *CP\_I* al pagamento, in favore di *Parte\_I* [...] delle spese di lite che liquida in € 1713 per spese ed in € 18420 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Padova 14 febbraio 2026

Il Giudice  
Dott.ssa Margherita Longhi